

Civile Ord. Sez. 6 Num. 25681 Anno 2021

Presidente: LUCIOTTI LUCIO

Relatore: CATALDI MICHELE

Data pubblicazione: 22/09/2021

### ORDINANZA

CU + CI

sul ricorso 6911-2020 proposto da:

ANDRISANI ALBERTO, anche quale titolare dell'omonima impresa individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI SANSOVINO 6, presso lo studio dell'avvocato DAVIS EROS CUTUGNO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE GULLO;

- *ricorrente* -

*contro*

CONSORZIO DI BONIFICA DI BRANDANO E METAPONTO, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PINEROLO 22, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CLAUDIO CIRIGLIANO, che lo rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

*contro*

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;

*- intimata -*

avverso la sentenza n. 311/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata l'11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

**Rilevato che:**

1. Alberto Andrisani propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 311/1/2019, depositata l'11 luglio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Basilicata ha accolto l'appello del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Matera, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro la cartella esattoriale notificata nei suoi riguardi dalla concessionaria per la riscossione dei tributi e relativa al pagamento di contributi dovuti al consorzio stesso, riferiti a terreni ricadenti in agro del Comune di Miglionico, per gli anni di imposta 2010-2015.

Il Consorzio si è costituito con controricorso.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta intimata.

Il ricorrente ha depositato memoria.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

**Considerato che:**

1. Con l'unico motivo il contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, comma primo, num. 4 cod. civ.

Assume infatti il ricorrente che il giudice *a quo*, nell'accogliere il relativo motivo di appello del Consorzio, avrebbe erroneamente reputato che, con riguardo ai contributi consortili fissi, trovasse applicazione l'ordinario termine di prescrizione decennale e non, invece, il più breve termine di cui all'art. 2948 comma primo n. 4 cod. civ.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che «La TARSU, la TOSAP ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4» (Cass., Sez. 5, 23/02/2010, n. 4283).

E' stato infatti argomentato che «in tutti i casi considerati, l'utente è tenuto a pagare periodicamente una somma che, sia pure autoritativamente determinata, costituisce corrispettivo di un servizio a lui reso, o richiesto (concessione di uso di suolo pubblico, di uso di passo carrabile) o imposto (tassa per smaltimento rifiuti, contributo opere di risanamento idraulico del territorio) che in tanto si giustifica in quanto anno per anno

il corrispondente servizio venga erogato; né è necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame della esistenza dei presupposti impositivi, che permangono fino alla verifica di un mutamento obbiettivo della situazione di fatto giustificante il servizio, né il corrispettivo potrebbe dall'utente essere corrisposto in unica soluzione, in quanto ab initio non determinato e non determinabile, né nell'entità, né nella durata. Nessun rilievo può darsi alla osservazione che l'importo dei pagamenti annuali ed infrannuali possa variare nel tempo, in quanto tali variazioni non dipendono da nuova negoziazione del rapporto, che rimane stabile, ma da variazioni del costo dei servizi prestati, il cui addebito da parte degli enti impostori discende da considerazioni di politica fiscale ed economica rapportata alla generalità degli utenti del servizio ed indipendenti dalla volontà del singolo contribuente" (Cass. n. 4283 del 2010, cit., in motivazione).

Va dunque confermato il principio di diritto secondo il quale «I contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ.» (Cass., Sez. 5, 10/12/2014, n.26013).

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice *a quo*, che applicherà il predetto

principio compiendo ogni necessario accertamento in fatto ed esaminerà le questioni rimaste assorbite dalla decisione cassata.

P. Q. M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile